

Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera (Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)

del 18 dicembre 1992 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1992³,
decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).

Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale

Art. 2 Compito

¹ La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera.

² Allestisce e aggiorna l'elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.⁴

³ Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazionale.

Art. 3 Collezioni

¹ La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono pubblicati in Svizzera;
- b. si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;

RU **1993** 1773

¹ RS **101**

² Lemma introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 47; FF **2020** 2813).

³ FF **1992** II 1205

⁴ La mod. giusta l'all. 1 n. II 37 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo tedesco (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

c. sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.

² Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l'acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d'informazione.

Art. 4 Definizione dell'incarico di collezione

¹ Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.

² Può escludere dall'incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
- b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.

Art. 5 Accesso alle collezioni

La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.

Art. 6 Archivio letterario svizzero

¹ La Biblioteca nazionale gestisce l'Archivio letterario svizzero.

² L'Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.

Art. 7 Elenco delle banche dati

La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l'elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:⁵

- a. sono gestite in Svizzera;
- b. sono gestite all'estero, ma contengono dati che hanno un'importanza particolare per la Svizzera.

Art. 8 Servizi

La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell'ambito della diffusione dell'informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.

⁵ La mod. giusta l'all. 1 n. II 37 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 8^a Prestazioni commerciali

¹ La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Art. 9 Altri compiti

Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 10 Collaborazione e coordinamento

¹ Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un'attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell'audiovisivo e degli altri nuovi supporti d'informazione.

² Essa persegue una ripartizione dei compiti.

³ Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell'ambito dell'automazione delle biblioteche.

Sezione 3: Emolumenti**Art. 11**

¹ La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.

² Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.

Sezione 4: Aiuti finanziari e rapporti con altre istituzioni**Art. 12** Aiuti finanziari

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:

⁶ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

a.⁷ ...

b. possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

² Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d'informazione acquistati o prodotti con l'aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.

³ Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁸ sui sussidi.⁹

Art. 13 Annessione di istituzioni

¹ La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed annettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

² Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.

Sezione 5: ...

Art. 14¹⁰

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

² Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.

Art. 16 Diritto vigente: abrogazione

La legge federale del 29 settembre 1911¹¹ sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

⁷ Abrogata dall'all. n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6127; FF **2007** 4421 4459).

⁸ RS **616.1**

⁹ Introdotto dall'all. n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6127; FF **2007** 4421 4459).

¹⁰ Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 47; FF **2020** 2813).

¹¹ [CS **4** 187 197 art. 3 cpv. 2]

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1°giugno 1993¹²

¹² DCF del 21 mag. 1993.

